



OSSERVATORIO ITALIA ANTIRICICLAGGIO PER L'ARTE

Roma, 23 maggio 2023

XXXI anno dalla Strage di Capaci
31 anni di Memoria e Impegno

Dodecalogo Antiriciclaggio

per Operatori del Mercato dell'Arte

(ovvero, i destinatari degli obblighi Antiriciclaggio individuati ai sensi dell'art. 3, comma 5, lett. b) e c) del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231/e, come tali, rientranti nell'ambito della categoria degli *altri operatori non finanziari*)

Ambito di applicazione

Ai sensi dell'art. 3, comma 5, lett. b) e c) del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, rientrano nell'ambito della categoria degli *altri operatori non finanziari*, quali soggetti obbligati all'osservanza della normativa antiriciclaggio:

- i soggetti che esercitano attività di commercio di cose antiche, che esercitano il commercio di opere d'arte o che agiscono in qualità di intermediari nel commercio delle medesime opere, anche quando tale attività è effettuata da gallerie d'arte o case d'asta di cui all'articolo 115 TULPS qualora il valore dell'operazione, anche se frazionata o di operazioni collegate sia pari o superiore a 10.000,00 €;
- i soggetti che conservano o commerciano opere d'arte ovvero che agiscono da intermediari nel commercio delle stesse, qualora tale attività sia effettuata all'interno di porti franchi e il valore dell'operazione, anche se frazionata, o di operazioni collegate sia pari o superiore a 10.000,00 €.

Mercanti d'arte, intermediari, case d'aste e galleristi sono obbligati a svolgere verifiche sui propri clienti (che siano venditori o acquirenti) **prima dell'instaurazione del rapporto professionale e durante.**

È importante, quindi, sapere che per cliente si intende colui con cui si è instaurato un rapporto continuativo o per cui si presta un singolo servizio professionale.



Procedure e metodologie di analisi e valutazione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo

I destinatari selezionano gli indicatori rilevanti alla luce della concreta attività svolta. Per ciascun indicatore individuato, i destinatari selezionano altresì i relativi sub-indici rilevanti nell'ambito della medesima attività. I destinatari considerano gli indicatori e i sub-indici selezionati nell'ambito delle valutazioni svolte ai sensi dell'articolo 35 del decreto antiriciclaggio.

Le circostanze descritte negli indicatori e nei relativi sub-indici rilevano ai fini del sospetto se non sono giustificate da specifiche esigenze rappresentate dal soggetto cui è riferita l'operatività o da altri ragionevoli motivi.

I seguenti indicatori sono da intendersi a carattere esemplificativo e non esaustivo, anche in ragione della continua evoluzione delle operatività rilevanti, e per tale ragione i destinatari valutano con la massima attenzione ulteriori comportamenti che, sebbene non descritti, siano tali da generare in concreto profili di sospetto.

Le operatività sono individuate come sospette solo in presenza di circostanze soggettive e oggettive, che il destinatario è tenuto a descrivere nella segnalazione unitamente alle valutazioni compiute.

Resta inteso che le violazioni dei limiti di cui all'articolo 49 del decreto antiriciclaggio, anche in assenza di profili di sospetto, devono essere comunicate al Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'articolo 51 del decreto Antiriciclaggio.

1) Il cliente mostra un comportamento del tutto o in parte difforme da quello comunemente tenuto in casi analoghi e intende svolgere operatività che, per caratteristiche o importi, risulta inusuale, illogica o incoerente.

- 1.1 Rifiuta o è riluttante a fornire informazioni, dati o documenti oppure li fornisce palesemente inesatti, incompleti ovvero falsi, con riguardo a: la propria identità o quella del Titolare Effettivo, lo scopo e la natura della operazione richiesta, l'attività esercitata, la situazione economica e patrimoniale propria o dell'eventuale soggetto nel cui interesse opera in nome e/o per conto.
- 1.2 A fronte della richiesta di esibire la documentazione o fornire le informazioni, relative alla provenienza o all'autenticità del bene, all'effettivo acquirente o venditore ovvero alle modalità di pagamento del corrispettivo, rinuncia all'operatività o richiede di svolgerne una differente, non curante di un aggravio di spese o oneri a proprio carico.
- 1.3 Soggetto fornisce informazioni o documentazione a supporto della provenienza o autenticità del bene che appaiono false o alterate, o comunque difformi da informazioni o documentazione disponibili.
- 1.4 Il soggetto si presenta come custode o amministratore per conto terzi di opere d'arte, oro e preziosi o altri beni di rilevante valore oppure di contante, titoli o altri valori (destinati a effettuare l'acquisto dei predetti beni) fornisce informazioni che



appaiono illogiche circa il proprio profilo soggettivo o quello del soggetto autorizzato ad accedere ai medesimi valori (ad es. sull'età, sull'attività, sulla condizione economico-patrimoniale), circa i rapporti con il soggetto autorizzato ad accedere o circa il valore dichiarato o assicurato.

1.5 Il soggetto pone ripetuti quesiti in ordine alle modalità di applicazione della normativa antiriciclaggio e antiterrorismo e cerca di indurre il destinatario a eludere tali presidi, anche tentando di stabilire relazioni eccessivamente confidenziali.

2) Il soggetto cui è riferita l'operatività ha residenza, cittadinanza o sede in paesi o aree geografiche a rischio elevato o non cooperativi o a fiscalità privilegiata ovvero disponibilità finanziarie nei medesimi paesi o aree, ovvero opera con controparti ivi situate e intende svolgere operatività che, per caratteristiche o importi, risulta inusuale, incoerente o illogica

2.1 Il soggetto intende svolgere un'operatività avente a oggetto il rimpatrio di attività finanziarie e patrimoniali detenute all'estero nell'ambito di programmi di regolarizzazione fiscale, mediante la stipula di un contratto di amministrazione per conto terzi con una società fiduciaria estera avente sede in paesi o aree geografiche a rischio elevato o non cooperativi o a fiscalità privilegiata.

2.2. Il soggetto richiede di acquistare opere d'arte, preziosi, oro, quadri, oggetti di antiquariato o altri beni di rilevante valore, con provvista proveniente da intermediari insediati in paesi o aree geografiche a rischio elevato o non cooperativi o a fiscalità privilegiata ovvero in nome o per conto di soggetti residenti in tali paesi o aree.

3) Il soggetto cui è riferita l'operatività è una persona politicamente esposta o è noto per ricoprire un grado apicale in un ente di natura pubblica o con finalità pubbliche o in società da questo controllate ovvero è noto per essere collegato (ad es. per vincoli di parentela, affinità, convivenza, relazioni d'affari o altre connessioni) a colui che ricopre il predetto grado apicale e intende svolgere operatività ovvero è beneficiario di operazioni che, per caratteristiche o importi, risultano inusuali, incoerenti o illogiche.

3.1 Il soggetto riceve pagamenti di importo complessivo rilevante e sproporzionato rispetto al valore di mercato di opere d'arte, oro e preziosi o altri beni di rilevante valore, specie se da parte di titolari di interessi in procedure o in attività pubbliche o da parte di soggetti a essi collegati.

3.2 Il soggetto acquista opere d'arte, preziosi, oro, quadri, oggetti di antiquariato o altri beni di rilevante valore o effettua operazioni di natura finanziaria utilizzando risorse di terzi, in presenza di relazioni d'ufficio o professionali con questi ultimi, o ricorrendo a eccessive dilazioni di pagamento del corrispettivo pattuito tali da far supporre che la corresponsione del medesimo possa non essere effettuata.

- 3.3 Il soggetto effettua operazioni su opere d'arte, preziosi, oro, quadri, oggetti di antiquariato o altri beni di rilevante valore a prezzi o condizioni che si discostano significativamente da quelli di mercato, con un vantaggio a proprio favore.
- 3.4 Il soggetto investe in beni opere d'arte, preziosi, oro, quadri, oggetti di antiquariato o altri beni di esiguo valore o privi di rilevanza storico-culturale la cui classificazione viene modificata decorso un breve lasso di tempo (ad es. manufatto che viene classificato come opera d'arte o come bene di valore storico-culturale).
- 3.5 Il soggetto cui è riferita l'operatività è un ente di natura pubblica o con finalità pubbliche ovvero un ente riconducibile a una persona politicamente esposta o a un soggetto noto per rivestire un grado apicale nel medesimo ente o in società da questo controllate ovvero è noto per essere collegato (ad es. per vincoli di parentela, affinità, convivenza, relazioni d'affari o altre connessioni note) a colui che riveste il predetto grado apicale ovvero è riconducibile a partiti o movimenti politici e intende svolgere operatività che, per caratteristiche o importi, risulta inusuale, incoerente, illogica o non consentita dalla normativa vigente, specie se con riferimento a pagamenti ricevuti in relazione alla cessione di beni opere d'arte, preziosi, oro, quadri, oggetti di antiquariato o altri beni di esiguo valore o di alcuna rilevanza storico-culturale, il cui corrispettivo risulta sproporzionato rispetto al valore di mercato o a valutazione.
- 3.6 Il soggetto intende svolgere una operatività connessa alla gestione del proprio patrimonio, specie di beni, opere d'arte, preziosi, oro, quadri, oggetti di antiquariato o di rilevanza storico-culturale, a condizioni economiche non in linea con quelle di mercato o comunque svantaggiose, specie se le controparti sono società di recente costituzione o con una catena di controllo opaca o complessa.
- 3.7 Il soggetto risulta l'acquirente finale di beni, opere d'arte, preziosi, oro, quadri, oggetti di antiquariato o di rilevanza storico-culturale, oggetto di ripetute compravendite effettuate in un ristretto arco temporale, qualora le stesse siano state poste in essere a prezzi crescenti.

4) Soggetto diverso da persona fisica cui è riferita l'operatività caratterizzato da assetti proprietari, manageriali e di controllo artificialmente complessi ovvero opachi, teso a svolgere operatività che, per caratteristiche o importi, risulta inusuale, illogica o incoerente.

- 4.1 Società con catene partecipative o assetti che rendono difficile l'identificazione o la verifica dell'identità del Titolare Effettivo, nelle quali sono presenti, a titolo esemplificativo, trust, fiduciarie, fondazioni, international business company, specie se costituite in paesi o aree geografiche a rischio elevato o non cooperativi o a fiscalità privilegiata.
- 4.2 Il soggetto è di recente costituzione o è caratterizzato da ripetute e improvvise modifiche nell'assetto proprietario, manageriale o di controllo o, ancora, è operativo a seguito di un periodo di inattività o versa in difficoltà economica o finanziaria e presenta amministratori o soci di maggioranza, che per il profilo soggettivo (ad es. età, assenza delle cognizioni normalmente attese per l'attività

esercitata, residenza o sede in paesi o località diversi da quelli in cui ha sede ovvero opera l'impresa) appaiono come meri prestanome.

5) Quantità e tipologia di oggetti non congrui al profilo soggettivo del cliente.

5.1 Operazioni in cui sono coinvolte persone di età superiore a 80 (ottanta) anni (in veste di soggetto acquirente) o inferiore a 30 (trenta) anni (in veste di soggetto venditore).

5.2 Operazioni di vendita di un'opera che non rientrano nella sfera di competenza/conoscenza del soggetto operatore del commercio di opere d'arte oro e preziosi o altri beni di rilevante valore o di non esercitare alcuna effettiva attività in tale settore (casa d'asta, galleria o mercante d'arte attivi nel mercato nel settore "antiquariato" che propongono intermediazione per la compravendita di un'opera d'arte contemporanea).

5.3 Beni aventi rilievo archeologico o storico (la cui provenienza può apparire delittuosa o di violazione di divieti di vendita o di espatrio)¹ o beni provenienti da zone coinvolte in conflitti bellici o in attività terroristiche², oppure, ancora, beni che presumibilmente provengono da porti franchi, zone fiscali libere o territori non cooperativi³, infine, beni immateriali o virtuali⁴.

6) Operazioni che comportano l'impiego di disponibilità economica non congrua al profilo soggettivo del cliente, specie senza disporre di adeguate informazioni sulle caratteristiche e sul valore degli stessi né, tantomeno, si premura di chiedere tali informazioni.

6.1 Il soggetto che si rivolge all'intermediario (destinatario degli obblighi antiriciclaggio) esprime la volontà di acquistare una o più opere dichiarando soltanto l'ammontare di spesa che è pronto a sostenere, senza formulare alcuna preferenza né per la tipologia di opera (dipinto, scultura o altro), né per epoca o movimento artistico di appartenenza dell'opera e, nemmeno, rispetto all'artista

¹ Si pensi a soggetto che risulti essere già stato implicato in indagini e/o procedimenti giudiziari per ipotesi di scavo abusivo, trafugamento e commercio illecito dei beni culturali. Non appare nemmeno banale ritenere sospetti i casi in cui il soggetto svolga una professione connessa ad attività di scavo, per esempio nell'ambito dell'edilizia o dell'agricoltura. In questi ultimi casi, infatti, il possesso di quei determinati beni/oggetti non sarebbe congruo con un profilo professionale che potrebbe essere stato, piuttosto, "l'occasione" del rinvenimento (abusivo) dei beni stessi.

² Si pensi a soggetto che risulti essere un militare o, comunque, appartenente a FF.AA. o FF.PP. quindi che possa aver svolto attività di servizio in scenari bellici o aver avuto contatti diretti con suoi colleghi di stanza in tali zone, oppure, ancora, che abbia potuto prendere parte ad attività di polizia amministrativa o giudiziaria connesse a sequestri di beni/oggetti del genere.

³ Si pensi a soggetto che risulti essere un appartenente al Corpo diplomatico o a delegazioni estere o delegazioni nazionali in rappresentanza presso paesi esteri.

⁴ Si pensi a soggetti che effettuino scambi di *cripto-asset* (c.d. criptovalute con altre criptovalute oppure criptovalute con c.d. NFT, intesi come opere d'arte digitali collegate a tecnologia NFT). Una casistica particolarmente sospetta è quella che Giuseppe Miceli ha definito con l'espressione "*Signoraggio 4.0*" qui riportato al punto 12.9.



autore, quindi mostrando un palese disinteresse per il valore artistico dell'operazione e, persino, per quello finanziario e di rendita da investimento.

- 6.2 Il soggetto che si rivolge all'intermediario (destinatario degli obblighi antiriciclaggio) esprime la volontà di acquistare una o più opere dichiarando, sin da subito o comunque a ridosso di tale acquisto, la volontà di rivendere la/le stessa/e opera/e, persino a un prezzo più basso di quello che aveva pagato per l'acquisto.
- 6.3 Mancata o scarsa coerenza dell'operatività con il profilo economico, patrimoniale o finanziario del soggetto, tenuto anche conto, in caso di soggetto diverso da persona fisica, del relativo gruppo di appartenenza.
- 6.4 Ricorso all'utilizzo di rapporti intestati a imprese o enti da parte di soci, amministratori, dipendenti o delegati, ovvero di loro familiari, per svolgere operatività non riconducibili all'attività dell'impresa o dell'ente, specie se in contanti o di importo complessivo rilevante. E, specularmente, utilizzo di rapporti intestati a persone fisiche (soci, amministratori, dipendenti, delegati o clienti, ovvero a loro familiari) per svolgere operatività nell'interesse di imprese o di enti, specie se in contanti o di importo complessivo rilevante.
- 6.5 Operazioni infragruppo di importo complessivo rilevante (ad es. frequenti trasferimenti di fondi, cessioni di crediti, compensazioni) compiute da società in difficoltà economica o finanziaria o con debiti fiscali, in assenza di rapporti commerciali o finanziari sottostanti ovvero basate su rapporti non coerenti con le attività svolte.

7) Richiesta di concludere l'operazione in fretta e a prescindere da qualsiasi valutazione attinente al prezzo di acquisto o di vendita.

- 7.1 Acquisto e successiva vendita (o viceversa) di uno o più beni di valore in un ristretto arco di tempo, soprattutto se per importi complessivamente molto differenti.
- 7.2 Acquisto di opere d'arte, oro e preziosi o altri beni di rilevante valore e immediata richiesta di valutazione e/o expertise finalizzata ad ottenere finanziamenti da parte del medesimo soggetto, da parte di nominativi a questo collegati o di soggetti appartenenti allo stesso gruppo, garantiti dall'offerta in garanzia dei medesimi beni o di beni di incerta provenienza o da altre forme di garanzia rilasciate da soggetti di dubbio profilo, anche esteri, ovvero di non agevole identificazione. In tutti i casi, particolare attenzione alla riserva di detenzione e/o possesso del bene conferito che, quindi, continua e restare nella diponibilità del soggetto che lo conferisce (esempio pegno rotativo o pegno non possessorio).
- 7.3 Versamento, a titolo di conferimento, di beni opere d'arte, preziosi, oro, quadri, oggetti di antiquariato o di rilevanza storico-culturale quando l'importo degli stessi risulta incoerente con il profilo del conferente o non allineato al valore di mercato o il bene oggetto di conferimento è stato acquistato in un breve arco di tempo. In tutti i casi, particolare attenzione alla riserva di detenzione e/o possesso del bene conferito che, quindi, continua e restare nella diponibilità del soggetto che lo conferisce (esempio pegno rotativo o pegno non possessorio).



8) Il cliente si mostra riluttante a fornire informazioni, dati e documenti riguardanti l'opera di cui è in possesso e che intende vendere conferendo mandato all'intermediario.

8.1 Assenza di riferimenti a provenienza e storia dell'opera (che tipicamente vengono documentate tramite fatture, lasciti testamentari, pubblicazioni, fotografie, scheda storica-critica, certificati di autenticità rilasciati da Artisti, archivi, eredi, esperti o gallerie (tipicamente le opere di valore prodotte negli ultimi 50/60 anni sono munite di tali documenti), documenti di esportazione.

8.2 Assenza di *expertise* (certificato di attribuzione dell'opera a un determinato Artista), Studio, Valutazioni economiche, *Condition report* (rilasciato da restauratore), Inventariazione di collezioni, Cataloghi ragionati o Perizie di Tribunale

8.3 Il cliente presenta scarsa o nessuna documentazione afferente all'opera d'arte che intende vendere (o cedere ad altro titolo) e adduce, invece, un documento di polizza assicurativa e su tale circostanza sembra incentrare la tesi dell'autenticità e il valore dell'opera stessa. (Tipicamente, nei casi di maggiore esposizione al rischio di riciclaggio e di FT, il contratto di assicurazione risulta essere stipulato da istituti assicurativi minori o di ordinamento estero e, principalmente, extra UE).

9) Il cliente richiede prestazioni tese a dissimulare l'origine illecita dei capitali ed è noto per essere stato sottoposto a procedimento penale (in corso o già concluso nei suoi confronti con provvedimento sfavorevole) o destinatario di provvedimento di sequestro, oppure, presenta un dubbio profilo reputazionale in relazione ad altre notizie pregiudizievoli e aggiornate (ad es. assenza di prescritte autorizzazioni) desumibili da fonti informative indipendenti e affidabili, oppure, ancora, è notoriamente contiguo a soggetti sottoposti a procedimento penale o a provvedimento di sequestro.

9.1 Nell'ambito di schemi di finanziamento collettivo (c.d. *crowdfunding*) o di prestito tra privati (c.d. *peer to peer lending*), operatività di importo complessivo rilevante e incoerente rispetto al volume delle attività liquide stimate dell'investitore.

9.2 Relazione contrattuale che prevede un prezzo o anche soltanto il versamento di anticipi di importo notevolmente superiore a quello normalmente richiesto, specie se è previsto il pagamento di somme sproporzionate inerenti ad asseriti inadempimenti (ad es. in caso di caparra confirmatoria o clausole penali) e che sembrano dirette solo a giustificare un trasferimento tra le parti.

9.3 Svolgimento di asta avente a oggetto beni, opere d'arte, preziosi, oro, quadri, oggetti di antiquariato o altri beni di rilevante valore, con ricorrenza di comportamenti sintomatici di una possibile intesa sul prezzo di aggiudicazione o sull'aggiudicatario, specie se il prezzo risulta incoerente con la stima del valore del bene.

9.4 Operatività caratterizzata dalla presenza di perizie o stime che riportano valori del tutto incongruenti con l'effettivo valore del bene o che risultano contraddittorie

rispetto ad altre eseguite su beni comparabili, non aggiornate o non riscontrate da incaricati di fiducia del destinatario.

10) Operazioni disposte da più clienti che dichiarano lo stesso indirizzo e ciò non appaia coerente rispetto a rapporti di parentela o di attività professionale.

10.1 La circostanza è sospetta, specie se l'indirizzo dichiarato non si riferisce a residenza o domicilio di persona fisica ma, piuttosto, a sede di impresa, società o altro ente e non vi siano evidenti elementi alla base di un rapporto professionale.

11) Frequente richiesta di prestazioni per conto di un soggetto terzo in assenza di ragionevoli motivi legati al tipo di attività esercitata o al rapporto tra le parti o a particolari condizioni adeguatamente documentate.

11.1 Frequente ricorso al rilascio di deleghe o procure (a vendere o acquistare) evidentemente finalizzate a evitare contatti diretti tra l'effettivo cliente e l'operatore;

11.2 Frequenti operazioni di acquisto o vendita di beni di valore in nome o a favore di terzi, quando i rapporti non appaiono giustificati.

12) Proposta di regolare i pagamenti mediante strumenti incoerenti rispetto alle ordinarie prassi di mercato, in assenza di ragionevoli motivi.

12.1 Ripetuto ricorso, anche per importi rilevanti, al contante, a valuta estera o a sistemi di pagamento esteri appartenenti alle categorie dei libretti di deposito al portatore o ad altri titoli al portatore.

12.2 Richiesta di acquisto o vendita di beni di valore in contanti per importi molto rilevanti, specie se da parte di una società che presenta un capitale sociale ridotto.

12.3 Richiesta di regolare compravendite di beni, opere d'arte, preziosi, oro, quadri, oggetti di antiquariato o altri beni di rilevante valore, inclusi *crypto-assets*, con eccessive dilazioni di pagamento o in contanti, specie se con banconote di taglio apicale (€ 200 e € 500).

12.4 Frequenti accrediti o addebiti realizzati con una pluralità di assegni per importi singolarmente inferiori al limite previsto dalla legge per l'apposizione della clausola di non trasferibilità o a cifra tonda oppure emessi con la clausola "me medesimo".

12.5 Versamento o presentazione di titoli, specie se di importo rilevante, che presentano una pluralità di girate poco leggibili, "segnì" (ad es. simboli, sigle, cifre) indicativi di passaggi del titolo tra più soggetti ovvero l'inserimento del beneficiario successivamente all'emissione da persona diversa dal traente/emittente, come da confronto con la firma di girata.

12.6 Operatività in *crypto-assets* per un controvalore complessivamente rilevante da parte del medesimo soggetto in un ristretto arco temporale, in contanti o utilizzando molteplici dispositivi (ad es. sportelli automatici) o indirizzi IP, specie se apparentemente ubicati in località geografiche distanti tra loro o da quella nella

quale dimora o opera il soggetto, ovvero utilizzando indirizzi IP diversi da quelli normalmente rilevati con riguardo al soggetto.

- 12.7 Conversione di *crypto-assets* in valuta legale per un controvalore complessivamente rilevante qualora le valute virtuali siano state depositate di recente, anche attraverso più operazioni frazionate.
- 12.8 Esecuzione di molteplici operazioni in *crypto-assets*, per un controvalore complessivamente rilevante, a favore di rapporto di nuova apertura o precedentemente inattivo.
- 12.9 *SIGNORAGGIO 4.0* Utilizzo di due account creati su piattaforme digitali dedicate alla compravendita di opere digitali dotate di token (cd NFT) o altri cripto-asset, con pagamento in cd criptovalute. Il soggetto a cui fanno capo i due account (uno dedicato alla vendita di NFT e l'altro all'acquisto con pagamento in cripto-valute) simula una compravendita e trasferisce così una quantità di criptovalute dall'account a lui non direttamente riconducibile (utilizzo di pseudonimo o nome di fantasia) verso l'altro suo account, in questo caso direttamente riconducibile al soggetto stesso che vende NFT in cambio di criptovalute. Quell'operazione artatamente generata e rispetto alla quale sarà difficile -se non impossibile- poter risalire all'identità dell'acquirente, è funzionale alla costruzione di un'attività che giustifichi la provenienza di quella ricchezza espressa in criptovalute che potranno, a quel punto, essere convertite in euro o in altra valuta avente corso legale, presso un *exchange*, ovvero, un operatore di criptovalute autorizzato.



Il Presidente

Osservatorio Italia Antiriciclaggio per l'Arte

(Giuseppe Miceli)